



COMUNE DI ARQUATA SCRIVIA
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

REGOLAMENTO PER LA
CONCESSIONE DI SOVVENZIONI,
CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI
FINANZIARI
(ART.12 LEGGE 7.8 1990 N.241)

Approvato con D.C.C. n. 79/1990

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina dei criteri e delle modalità di concessione di sovvenzione, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici a persone, enti pubblici e privati sotto qualsiasi forma diretta o indiretta mediante l'assunzione di patrocinio o rimborso spese.

ART.2 – CRITERI

- a) La concessione delle erogazioni di cui al precedente articolo è subordinata all'accertamento preventivo da parte dell'Assessorato competente di presupposti soggettivi ed oggettivi che si possono identificare nei seguenti criteri e principi:
 - 1) Sotto il profilo soggettivo il beneficio, ausilio o vantaggio economico può essere attribuito esclusivamente ad associazioni, enti, o gruppi riconosciuti, ad esclusione di partiti politici, associazioni sindacali od aggregazioni di persone aventi scopi di lucro o interessi di parte o corporativi.
 - 2) Sotto il profilo oggettivo il beneficio potrà essere attribuito unicamente in presenza di un preciso e ben individuato interesse o vantaggio economico, sociale e culturale della intera comunità cittadina o di gran parte di essa, liberamente fruibile da qualsiasi cittadino.

- b) In deroga al criterio sopra indicato la concessione delle erogazioni può essere deliberata: a) a titolo di ristoro economico funzionale, nel caso in cui sussista un preciso ed evidente interesse del comune che, a seguito di una spontanea iniziativa, utilizza strutture, attrezzature o personale appartenente ad altri soggetti; b) a titolo di compartecipazione nella spesa sostenuta per la realizzazione o gestione di opere, strutture o servizi ecc. da parte di enti, associazioni ecc. o privati allorché la realizzazione o gestione dell'opera o servizio sia stata richiesta o approvata preventivamente dal Comune, e la stessa sia diretta a soddisfare esigenze pubbliche o di pubblico interesse:

Art.3 – ISTANZE

Qualsiasi ente pubblico o privato che intenda ottenere un'erogazione, o il patrocinio di un'attività deve presentare domanda scritta firmata dal legale rappresentante specificando lo scopo di pubblico interesse per cui l'erogazione viene richiesta entro il 30 aprile ed entro il 31 ottobre di ogni anno.

Alla istanza devono essere allegati, con esclusione degli enti pubblici:

- copia dello statuto o dell'atto costitutivo ove non sia già in possesso del Comune
- attestato, firmato dal legale rappresentante, sulla situazione economica e finanziaria all'atto della richiesta

- preventivo della spesa da sostenere e delle prevedibili entrate derivanti da eventuali concessioni di altri enti e privati.

Qualora l'attività, per la quale viene richiesta un'erogazione o il patrocinio, sia promossa da privati od associazioni di fatto temporanee non obbligate all'approvazione di uno statuto o atto costitutivo alla domanda dovrà essere allegato soltanto il preventivo della spesa necessaria per l'attuazione dell'iniziativa e le prevedibili entrate derivanti da eventuali erogazioni di altri enti o privati: Nell'ipotesi di cui al comma precedente l'erogazione del contributo deliberato sarà effettuata soltanto se verrà attuata l'iniziativa.

ART.4 – PROCEDURA PER L'EROGAZIONE

La Giunta Comunale prima di assumere il provvedimento di erogazione può chiedere a corredo della domanda altre informazioni o documentazione a dimostrazione dell'interesse pubblico che legittima la domanda.

Per l'erogazione di contributi in denaro i cui destinatari non sono specificatamente previsti nell'apposito capitolo del bilancio di previsione deve essere acquisito il parere preventivo della apposita Commissione Consiliare prevista dal vigente "REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI"

ART.5 – PUBBLICITA'

Negli specifici provvedimenti con i quali la giunta erogherà i benefici in argomento dovranno essere esplicitamente indicati i presupposti che determinano la corrispondenza della fattispecie presa in considerazione con i criteri individuati nell'art.2.

Oltre alle forme di pubblicità previste dalle leggi vigenti per la deliberazione di concessione, ogni tre mesi verrà pubblicato all'albo pretorio apposito avviso in cui il Sindaco informa della qualità e quantità di sovvenzioni, contributi, ecc. erogati e beneficiari e dei presupposti che ne hanno legittimato l'erogazione.

ART.6 – NORME DI TRANSIZIONE

Per l'anno 1990 le richieste dovranno pervenire tassativamente entro il 31 dicembre.